



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IL PAGAMENTO TRACCIABILE DI COMPENSI PER INCARICHI MAI ESEGUITI NON PROVA L'EFFETTIVITÀ DELL'OPERAZIONE

Sentenza del 30 maggio 2025, n. 690 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti - Contestazioni
dell'Ufficio sulla base di riscontri indiziari - Prova contraria - Onere a carico del
contribuente - Dimostrazione della regolarità delle scritture - Pagamenti
tracciabili - Sufficienza - Esclusione.

Massima

In tema di operazioni inesistenti incombe sull'Amministrazione finanziaria
l'onere di dimostrare la fittizietà dell'operazione attraverso la prova logica
(indiretta) o storica (diretta) o anche con indizi integranti presunzione semplice,
mentre spetta al contribuente fornire una rigorosa prova contraria, che non può
consistere nell'esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità
formale delle scritture contabili o della tracciabilità dei pagamenti che, di per
sé, non provano l'esistenza della prestazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta
configurabile un'operazione inesistente per avere una società disposto
pagamenti con mezzi tracciabili a titolo di corrispettivo per incarichi o lavori
mai eseguiti, in quanto attribuiti al solo scopo di erogare tangenti simulate da
compensi per prestazioni).

Rif. normativi

Art. 19 DPR 26/10/1972 n. 633

Art. 2697 c.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Conformità</u>	Cass., sez. V, 15 giugno 2022 n. 19214
<u>Anno pubb.</u>	2025